

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI AD EVIDENZA PUBBLICA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA (art.50, comma 5, D.Lgs.36/2023)

Sommario

Art. 1 - Premessa.....	2
Art. 2 - Definizioni.....	2
Art. 3 – Ambito di applicazione e principi generali	3
Art. 4 –Divieto di artificioso frazionamento.....	3
Art. 5 – Determina a contrarre	3
Art. 6 – Adempimenti dei confronti dell'A.N.A.C.	4
Art. 7 – Calcolo delle soglie	4
Art. 8– Limiti di importo e modalità di affidamento	4
Art. 9– Casi di affidamento diretto in deroga al presente Regolamento.....	5
Art. 10- Albo Fornitori.....	5
Art. 11- Sicurezza Ferroviaria	5
Art. 12- Modalità d'iscrizione	5
Art. 13- Decadenza dell'iscrizione	6
Art. 14 – Procedura per gli affidamenti diretti	6
Art. 15 – Affidamento mediante procedura negoziata	6
Art. 16 – Criteri di aggiudicazione	7
Art. 17 - Modalità di svolgimento degli affidamenti.....	7
Art. 18 – Penali per inadempienze.....	7
Art. 19– Foro competente.	8
Art. 20– Trattamento dei dati.	8
Art. 21 – Esecutività del Regolamento.....	8

Art. 1 - Premessa

1. Ferrovie del Gargano s.r.l. è un'impresa privata annoverabile fra le imprese di cui all'art.141 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto svolge le attività di cui all'art.149 del medesimo Decreto.

2. I contratti soggetti all'evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente, vengono affidati dalle Ferrovie del Gargano S.r.l. secondo quanto previsto dalle norme del Codice Contratti laddove siano di valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) pari o superiore alle soglie di cui all'art.14, comma 2, del D.Lgs.n.36/2023.

Art. 2 - Definizioni

1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36:

- **Codice Contratti**: Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

- **Lavori**: esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dalle FDG.

- **Forniture**: beni strumentali o di consumo acquisiti dalle FDG per i propri bisogni.

- **Servizi**: prestazioni di terzi acquisite dalle FDG per i propri bisogni.

- **Albo Fornitori**: Albo dei fornitori e prestatori di servizi delle FDG in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.

- **DURC**: Il DURC è il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

- **CIG**: Il Codice Identificativo Gara è un codice assegnato dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), istituito presso il sito dell'ANAC all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SistemaSIMOG>, che vale ad identificare univocamente la procedura alla quale le imprese partecipano.

- **CUP**: Il Codice Unico di Progetto è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, caratterizzandolo in maniera biunivoca, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse. E' una sorta di "codice fiscale" del progetto, costruito a partire dalle caratteristiche del progetto stesso, secondo un algoritmo che ne assicura l'univocità.

- **DUVRI**: "documento unico di valutazione dei rischi", è un documento allegato al contratto d'appalto o d'opera, che indica le azioni e le misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle "interferenze", tra le attività proprie delle FDG e quelle degli operatori terzi, connesse alla prestazione oggetto dell'appalto.

- **SGS**: "Sistema di Gestione Sicurezza", è l'organizzazione e i provvedimenti messi in atto da un gestore dell'infrastruttura o da un'impresa ferroviaria per assicurare la gestione sicura delle operazioni.

Art. 3 – Ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente Regolamento si applica all'attività negoziale delle Ferrovie del Gargano s.r.l. (di seguito FDG) finalizzata alla conclusione di contratti di valore stimato inferiore alle soglie di cui all'art.14, comma 2, del D.Lgs.n.36/2023.
2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento i contratti affidati per fini diversi dall'esercizio delle attività riconducibili all'art.149 del D.Lgs. n. 36/2023, che vengono pertanto sottratti all'applicazione del medesimo Decreto e attratti nel regime di diritto privato.
3. FDG, nell'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento dei contratti disciplinati dal presente Regolamento, garantisce il rispetto dei seguenti principi definiti nel Codice Contratti:
 - Principio del risultato;
 - Principio della fiducia;
 - Principio dell'accesso al mercato;
 - Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento;
 - Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore;
 - Principio di auto-organizzazione amministrativa;
 - Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito;
 - Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale;
 - Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione;
 - Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.

Art. 4 –Divieto di artificioso frazionamento

1. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice Contratti.
2. In particolare non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l'intero anno di riferimento.
3. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all'anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento o a quelle del Codice Contratti.

Art. 5 – Determina a contrarre

1. Il soggetto competente ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o i consiglieri delegati con eguali poteri del Presidente stesso a firma disgiunta.
2. Le procedure di affidamento sono autorizzate con determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella quale viene formalizzata la volontà di contrarre e

contestualmente vengono indicati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici.

Art. 6 – Adempimenti dei confronti dell'A.N.A.C.

1. Nelle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti riguardanti la richiesta del CIG ed il pagamento del contributo, in conformità alle disposizioni emesse dall'ANAC.
2. Per le medesime procedure dovranno essere effettuate, nei casi previsti dalla normativa vigente, le comunicazioni all'Osservatorio dei contratti pubblici.

Art. 7 – Calcolo delle soglie

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
2. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art.14 del Codice Contratti.

Art. 8– Limiti di importo e modalità di affidamento

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria può essere distinto nei limiti di importo di seguito indicati, come dettato dall'art. 50 del D.Lgs. n.36/2023:

per i lavori

- Per importo inferiore a € 150.000,00, è possibile l'affidamento diretto ad un operatore economico;
- Per importo pari o superiore a € 150.000,00, ma inferiore a € 1.000.000,00 è prevista la procedura negoziata mediante l'interpello di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei;
- Per importo pari o superiore a € 1.000.000,00, ma inferiore alla soglia comunitaria, è prevista la procedura negoziata mediante l'interpello di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei.

per servizi e forniture

- Per importo inferiore a € 140.000,00, è previsto l'affidamento diretto ad un operatore economico;
- Per importo pari o superiore a € 140.000,00, ma inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, la procedura prevede la negoziazione mediante l'interpello di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei.

2. Gli operatori economici dovranno essere individuati tramite l'Albo dei Fornitori. Gli stessi dovranno essere in possesso dei Requisiti Generali di cui all'art.94 del D.Lgs.n. 36/2023 e

dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica finanziaria richiesti in relazione all'oggetto e all'importo del contratto.

Art. 9- Casi di affidamento diretto in deroga al presente Regolamento

1. FDG potrà procedere, in deroga al presente regolamento, ad affidamenti diretti di qualsiasi importo, senza necessità di confronto concorrenziale, per le spese relative a:

- a) l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
- b) l'acquisto, la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
- c) la partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte;
- d) l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;
- e) le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;
- f) servizi postali e telegrafici.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art.56 del Codice Contratti.

Art. 10- Albo Fornitori

1. L'Albo Fornitori è utilizzato da FDG per procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare per la stipulazione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento.

2. L'Albo Fornitori contiene l'elenco generale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnico-organizzativa, professione ed economico-finanziaria.

3. FDG ha definito un elenco di categorie di lavorazioni merceologiche (All. A) basato sulle esigenze aziendali che potrà essere ampliato dinamicamente sulla base delle eventuali nuove necessità.

4. All'istituzione dell'Albo Fornitori sarà data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione di un avviso su sito internet www.ferroviedelgargano.com, nella sezione appositamente dedicata e eventualmente su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale.

5. Gli elenchi hanno durata quinquennale (con decorrenza dalla data di costituzione).

Art. 11- Sicurezza Ferroviaria

1. Per l'iscrizione nell'Albo Fornitori nelle categorie individuate nell'allegato A come "Sicurezza ferroviaria", si rimanda a quanto indicato nelle pertinenti procedure (Gestione dei Fornitori di Lavori, Beni e Servizi) dei Sistemi Gestione Sicurezza delle Ferrovie del Gargano s.r.l. della Divisione Trasporto e Divisione Infrastruttura in revisione vigente.

Art. 12- Modalità d'iscrizione

1. Saranno prese in considerazione solo le domande di iscrizione pervenute dopo l'istituzione dell'Albo Fornitori.

2. Tutti gli operatori economici interessati hanno facoltà di richiedere l'iscrizione alla categoria merceologica di interesse.
3. L'iscrizione è aperta e può avvenire in qualsiasi momento.
4. L'iscrizione all'Albo Fornitori dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche. L'operatore economico interessato dovrà accedere al link www.ferroviadelgargano.com/albofornitori/domandaiscrizione e compilare il relativo format, inviando la documentazione richiesta.
5. A fronte della presentazione della documentazione richiesta, Ferrovie del Gargano ne effettua una verifica della regolarità.
6. La domanda di iscrizione, in assenza di diversa comunicazione, sarà considerata accettata e l'operatore economico entrerà a far parte dell'Albo.
7. Ferrovie del Gargano si riserva in qualunque momento, e comunque sempre prima dell'affidamento di un contratto, di verificare l'esistenza o meno in capo all'operatore economico dei requisiti richiesti.

Art. 13- Decadenza dell'iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo Fornitori decade nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti; in questo caso, è necessario comunicare per tempo eventuali modifiche dei requisiti.
 - b) mancata presentazione di offerta nel caso di invito, reiterata per due volte nell'arco di un anno; in questo caso la decadenza riguarda esclusivamente la categoria di lavorazione o merceologica per la quale sono stati trasmessi gli inviti;
 - c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate.
2. Della decadenza e conseguente cancellazione dall'Albo Fornitori verrà data formale comunicazione all'interessato.
3. Nel caso di decadenza dell'iscrizione per i motivi di cui alle precedenti lettere a) e b), non sarà ammessa una nuova richiesta di iscrizione prima di sei mesi dalla cancellazione.
4. Nel caso di decadenza dell'iscrizione di cui alla precedente lettera c), non sarà ammessa una nuova iscrizione prima di un anno dalla cancellazione.

Art. 14 – Procedura per gli affidamenti diretti

1. Le prestazioni di cui al presente articolo saranno affidate direttamente ai soggetti iscritti nell'Albo Fornitori, nel rispetto dei principi del Codice.

Art. 15 – Affidamento mediante procedura negoziata

1. Per gli affidamenti mediante procedura negoziata, FDG inviterà gli operatori economici come indicato nel precedente articolo 8.
2. I soggetti invitati possono ricevere ulteriori inviti, solo dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco di riferimento.
3. Nella lettera di invito sarà specificato l'oggetto della prestazione, i requisiti generali di idoneità professionali e quello economico finanziario, il termine di presentazione

dell'offerta, termine per l'esecuzione della prestazione, il criterio di aggiudicazione, le penali, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie richieste, il nominativo del RUP, la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia delle offerte. Alla lettera di invito, inoltre, sarà allegato lo schema di contratto e l'eventuale capitolato tecnico.

Art. 16 – Criteri di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione avviene secondo le modalità previste nella vigente normativa, con i criteri del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa a seconda della tipologia della prestazione da affidare.
2. Qualora per la selezione delle offerte si faccia ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione avviene sulla base di criteri prestabiliti, indicati nella lettera di invito.

Art. 17 - Modalità di svolgimento degli affidamenti

1. Tutte le prestazioni oggetto dell'affidamento devono essere svolte dall'incaricato sotto il coordinamento dei responsabili individuati da FDG, attenendosi alle disposizioni di legge vigenti al momento dell'incarico stesso.
2. L'operatore economico deve esonerare FDG da ogni responsabilità comunque connessa allo svolgimento dell'incarico.
3. Il rappresentante FDG verifica il corretto svolgimento dell'incarico, stabilendo se del caso anche verifiche correlate alle varie fasi di sviluppo della prestazione affidata.
4. Qualora l'incaricato non esegua la prestazione nei tempi, secondo le modalità e le qualità previste, nonché con la dovuta perizia e diligenza richiesta, FDG potrà risolvere il rapporto pagando, nel caso in cui l'attività svolta sia comunque ritenuta utile, il rimborso delle spese sostenute ed un compenso che non potrà in ogni caso superare quello dovuto per l'attività svolta. Dal suddetto compenso sono detratte le somme dovute per il risarcimento del danno derivante dal mancato compimento dell'incarico, salva la richiesta di ulteriori danni, superiore alla somma dovuta per l'incarico.

Art. 18 – Penali per inadempienze

1. Per i contratti di cui al presente regolamento FDG può stabilire le penali per eventuali inadempimenti e/o ritardi nell'adempimento, questi ultimi nella misura variabile tra il 2 ed il 3 per mille per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
2. La penalità potrà essere applicata a seguito di semplice constatazione di FDG previa comunicazione.
3. Indipendentemente dall'applicazione delle penali sopra indicate, FDG può prevedere la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali.

4. Non si darà luogo all'applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore, che siano riconosciuti come tali dal responsabile dell'esecuzione del contratto.

Art. 19– Foro competente.

1. Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello di Bari.

Art. 20– Trattamento dei dati.

1. Ai sensi del D.lgs. 30 luglio 2003 n. 196 e s.m.i., FDG tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto. I concorrenti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del suddetto decreto.

Art. 21 – Esecutività del Regolamento

1. Il presente Regolamento è divenuto esecutivo a seguito di approvazione del Presidente o del Consigliere Delegato.

Bari, lì 30/11/2023

FERROVIE DEL GARGANO s.r.l.
Il Consigliere Delegato
(Dott. Giuseppe SCARCIA GERMANO)

